
Tutela del patrimonio
architettonico



Mantova, i ruderi di Porta Pradella.

Introduzione

Beni e attività culturali: vecchi e nuovi compiti di tutela e valorizzazione

E l e n a R o m o l i

Obiettivo di questo intervento è quello di delineare un percorso di avvicinamento alla tematica della conservazione dei beni culturali da parte degli organi competenti, le Soprintendenze, cercando di fornire alcuni elementi fondamentali di valutazione delle problematiche ad essa connesse, evidenziando le motivazioni forti e profonde alla base delle vigenti normative di tutela degli antichi manufatti e del paesaggio, e l'opera di chi lavora quotidianamente per applicarle, nel ruolo di funzionario dello Stato.

Il concetto di "bene culturale" nell'ordinamento della tutela in Italia

Nell'Italia del Rinascimento prende avvio la cultura della tutela dei monumenti e delle cose d'arte, attraverso riflessioni, provvedimenti normativi e definizione di organismi preposti alla sorveglianza, che contribuiranno a diffondere nuove sensibilità ed attenzioni, fino alla definizione delle diverse posizioni sul restauro e delle legiferazioni nazionali. Nonostante ciò si devono attendere ben cinquant'anni dall'Unità perché il nuovo Stato sabaudo riesca a varare i primi provvedimenti di salvaguardia del patrimonio artistico. Per dirimere il conflitto tra la difesa dei pieni diritti della proprietà privata su monumenti e oggetti d'arte, fondata sui principi dello Statuto albertino, e il riconoscimento del loro interesse pubblico, occorreranno dibattiti e battaglie parlamentari, e la presentazione di diversi disegni di legge, sistematicamente affossati¹, fino al varo della L. 364 del 1909 "per le Antichità e Belle Arti" (col relativo Regolamento n. 363 del 30 gennaio

1913). Nel testo si riconoscono come soggette alle disposizioni di legge tutte le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico i cui proprietari ricevono la notifica di importante interesse. Con ciò si attua una notevole evoluzione ed ampliamento nel riconoscimento di valore dei beni, allora definiti "monumenti nazionali".

I principi ivi enunciati sono da ritenersi fondanti per la normativa nazionale seguente, i cui sviluppi andranno nel senso di un'ulteriore estensione delle azioni e del concetto di tutela, sia riguardo alle categorie tipologiche che al periodo storico di riferimento, sempre più ampio e ravvicinato, delle cose "d'interesse particolarmente importante", sia nel definire la salvaguardia del paesaggio. Il dibattito si concretizzerà nel 1939 con l'emanazione della L. 1089 sulla "Tutela delle cose d'interesse Artistico e Storico" e della L. 1497 per la "Protezione delle Bellezze Naturali e Panoramiche". L'impostazione estetizzante delle due norme, divise in tutela del "bello d'arte" e del "bello di natura", l'uno prodotto dall'umano ingegno e l'altro inteso come quadro naturale, vedranno più tardi la rispettiva evoluzione concettuale nelle formulazioni di "bene culturale" e "bene paesaggistico" ricomposte, più di recente, nella definizione di "paesaggio culturale", sintesi delle modificazioni dei luoghi indotte dal susseguirsi di riconfigurazioni e dal conseguente stratificarsi dell'assetto del territorio, determinatesi in concorso con l'intervento antropico.

In particolare, con *bene culturale* s'intende indicare i "beni mobili e immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli", superando la visione esclusivamente formale ed estetica della cosa

avente valore d'arte che caratterizza il dettato della legge del 1939. L'espressione appare per la prima volta nel 1954 nella "Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato", stilata nel maggio all'Aja e successivamente nella "Convenzione culturale europea", redatta a Parigi in dicembre. In Italia è la Commissione Franceschini (istituita con la L. 310/64 con l'obiettivo di riformare la legislazione sulla tutela), a recepirne in forma estensiva il significato, riferendolo a tutto quanto "costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà" realizzato nel corso della storia, e rilevandone la funzione educativa per lo sviluppo civile e culturale della collettività, come sottolineato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica. Il D. L.vo 490 del 29 ottobre 1999, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", recepisce ed unifica in un solo testo il susseguirsi di normative, nonché le riflessioni e l'evoluzione della tematica concernente la tutela, definendo ampie categorie di beni da assoggettare a vincolo, e formula una definizione di "restauro" condivisibile e coraggiosa per l'impostazione conservativa che esprime: "l'intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale"².

Da ultimo, il nuovo "Codice dei beni culturali e del paesaggio", D. Lvo 42, 22 gennaio 2004, conferma e rafforza tale indirizzo, dichiarando che "la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuoverne lo sviluppo della cultura", elimina la sovrapposizione tra *ambiente* e *paesaggio*, chiarendo aspetti culturali

e competenze, ricompone gli aspetti monumentali con quelli paesaggistici affermando che "Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici", e sancisce la prevalenza della pianificazione paesistica sugli strumenti urbanistici vigenti, novità, questa, di grande rilevanza.

Di contro l'affinamento legislativo e la riflessione sul tema dei beni culturali si precisano per tutto il Novecento con la redazione di diverse Carte internazionali sui principi della tutela³, e con la partecipazione di ampi settori del mondo culturale, dell'Università e delle associazioni attive sul territorio nazionale nella difesa del patrimonio – Italia Nostra, FAI, WWF ed altri, con particolare intensità e qualità negli anni Settanta-Ottanta – con l'obiettivo di estendere le attenzioni normate per i "monumenti" anche al tessuto dei centri storici e delle architetture rurali e vernacolari, all'archeologia industriale e ai diversi elementi diffusi e manufatti d'uso che costituiscono, in rapporto con il paesaggio, i "documenti-monumenti"⁴ testimonianza dell'evoluzione tecnica e culturale della società. Si sviluppa un pensiero attento ai segni deboli, i quali, sedimentati, testimoniano i processi e l'evoluzione di lunga durata che connotano il territorio, in opposi-

L'EREDITÀ DEL PASSATO:

la facciata seicentesca della parrocchiale di S. Francesco di Schivenoglia, prima della distruzione degli anni Settanta;

il grattacielo realizzato nel 1966 incombente sulla parrocchiale seicentesca di Sarezzo, in Valtrompia.





I PROBLEMI ATTUALI
(DALL'ALTO):

un parcheggio multipiano (autorizzato come "provvisorio") sfigura dal 2001 l'ottocentesca Cavallerizza dell'ex Caserma Randaccio a Brescia, già convento di S. Girolamo;

il rifugio Bonardi sopra Collio, già Caserma della Grande Guerra, demolito nell'aprile 2004 poco prima dell'intervento diretto della Soprintendenza. È stata pure rasa al suolo la chiesetta annessa di S. Maria della Neve;

il portico settecentesco della chiesa di S. Francesco di Barnico a Provaglio Val Sabbia, atterrato nel novembre 2002 per allargare la strada.

zione all'"agire forte" rappresentato dai grandi interessi della rendita che inducono rapide e tumultuose trasformazioni. Nonostante la portata di queste idee, non si riuscirà purtroppo ad incidere nella programmazione urbanistica, più attenta ad interessi economici immediati, che relegano la pianificazione del paesaggio a ruoli subalterni o inesistenti, e consentono di aggirare e irridere i non certo articolati vincoli ministeriali precedenti la delega alle Regioni della materia paesistica.

Il ritardo nella comprensione del valore del patrimonio diffuso e l'indifferenza verso la tutela dei caratteri del paesaggio hanno comportato la riconfigurazione di aree sensibili del Paese ed una perdita irreparabile di materia storica, che si traduce in smarrimento di memoria e di identità, di senso dell'appartenenza e di riconoscibilità delle proprie radici, del significato dei luoghi e della capacità, anche per chi li vive, di leggerne i segni e comprenderli nella loro evoluzione, sino al loro attuale assetto.

Un'altra chiave di lettura tuttavia s'impone riguardo all'accezione di *bene culturale* inteso come manufatto oggetto della tutela, che presenta in sé, nel termine, ampia ambiguità di senso. Un "bene", recita il vocabolario, è un'"entità materiale atta a soddisfare un bisogno [...] averi, ricchezze, proprietà: *beni mobili, immobili*"⁵. Come tale l'espressione richiama esplicitamente una valenza economica, più o meno legata al valore d'uso, e ne determina come prioritaria la finalità di realizzazione di un profitto, relegando in secondo piano gli aspetti culturali che lo connotano e ne dovrebbero invece costituire i valori fondanti e predominanti.

La riflessione su questo tema non è nuova e ci riporta al pensiero di Giovanni Urbani e alle diverse voci levatesi contro i molteplici attacchi cui il patrimonio (artistico, architettonico, archeologico), indissolubilmente legato al proprio territorio, è fatto oggetto e dai quali fatica a difendersi, indebolito, forse, anche da quel rischio di indistinguibilità e massificazione sottesa al generico termine di "bene".

La tendenza a confondere nei termini i due piani è esemplare nell'impostazione del progetto *Giacimenti culturali* (varato nella legge finanziaria del 1986 per iniziativa del Ministero del Lavoro), dove i beni culturali vengono concepiti come risorse economiche la cui consistenza doveva venire accertata mediante campagne di catalogazione. Alla base vi era la concezione di un patrimonio culturale nazionale come una sorta di "giacimento", compreso sol-

Archeologia industriale.
Demolizione delle
strutture della Birreria
Wührer, a Brescia
(pubblicità all'interno de
"Il geometra bresciano").



tanto da *élites* culturali, ma sottovalutato dai più, una risorsa pertanto da conoscere e da far conoscere per essere "valorizzata". Si è così avviato il recupero dei centri storici, riqualificando aree degradate – il cui valore fondiario andrà poi aumentando considerevolmente – ma in carenza di norme e di una politica efficace di tutela dei beni riscoperti.

In questo senso preoccupa anche la presa di coscienza, avvenuta negli ultimi anni, dell'entità patrimoniale considerevole del demanio culturale statale e dei beni di proprietà degli enti territoriali, grazie alla loro possibilità di alienazione, anche se attraverso specifiche modalità e criteri regolati per legge. La scelta che si profila sembra privilegiare la realizzazione economica tramite la loro allocazione piuttosto che l'attivazione di organiche, e magari anche redditizie, politiche di riuso e valorizzazione.

Si consideri anche che la cosiddetta "democratizzazione" della tutela nell'ampliare le categorie tipologiche dei beni ha allargato la sua incidenza sul costruito antico, ma ne ha indebolito quella sorta di "aura"⁶, collegata a conoscenze specialistiche e pratiche di elevata qualità, lasciandolo in balia di operatori scaltri ma inesperti o non interessati alla conservazione dei segni della storia, più attenti alla commercializzazione di un prodotto che il mercato pretende sia reso funzionale e, in genere, "svecchiato". Tale è la prassi seguita dagli imprenditori immobiliari che frazionano antichi palazzi nobiliari in tanti

uffici e/o appartamenti, pretendendo di rendere abitabili sottotetti anche ampi ma privi di fonti di luce. Questi ambienti vengono sfruttati intensamente proprio in quanto privi di superfici decorate o di altri elementi di pregio che costituirebbero un ostacolo alla trasformazione più spinta, necessaria a garantire un maggiore ritorno dell'investimento.

Nel proseguimento del testo verranno adoperati indifferentemente i termini "monumento" e "bene culturale" come sinonimi, intesi come un "documento" di qualsiasi natura, passato nella storia e nel tempo.

Della comune accezione di "valore"

Cesare Brandi ha chiarito che un'opera d'arte o un monumento assumono "valore" nel momento in cui ne avviene il riconoscimento come tali, in relazione al periodo storico-culturale in cui ciò si determina⁷. L'istituzione del vincolo sull'oggetto "bene culturale" è, di questo riconoscimento, l'atto amministrativo che ne ratifica lo status, sottoponendolo alle disposizioni delle leggi di tutela.

Ma su quali attributi si fonda questo "valore"? Ruskin li individua nella conservazione della ricchezza intrinseca nella stratificazione della memoria⁸, introducendo il "valore di pietà", legato al ricordo-legame col passato, verso coloro che hanno realizzato l'opera e le loro qualità morali, sollecitando un atteggiamento di rispetto e di ascolto. In ciò faceva eco all'appassionato grido di "*Guerre aux démolisseurs!*" di Victor Hugo⁹ e di quanti asserivano la necessità di conservare la patina originale del tempo, accettando il solo consolidamento delle strutture. Alois Riegl invece, fatta iniziale chiarezza tra i monumenti *intenzionali*, creati per sollecitare il ricordo, e i monumenti storici non realizzati a questo fine, ma che lo sono divenuti a posteriori per l'avvenuto riconoscimento di qualità intrinseche, conduce un'analisi critica che lo porta ad identificare i valori di cui il monumento è stato investito nel corso del tempo. Questi valori sono strutturati in due categorie, i *valori in quanto memoria* (valore dell'antico, storico, intenzionale in quanto memoria) e i *valori contemporanei* (valore d'uso, artistico, di novità, artistico relativo), esplorando i loro rapporti interrelati, mutevoli ed anche contrastanti e contraddittori che danno origine al *Culto moderno dei monumenti*¹⁰. La soluzione di tali conflitti risie-

derebbe nel ricorrere necessariamente a compromessi, da verificare nei casi particolari, anche in relazione alla condizione del monumento ed in funzione dei presupposti culturali e sociali del contesto in cui ci si trova. Una concezione, secondo Françoise Choay, “non dogmatica e relativa del monumento storico, in armonia con il relativismo che [Riegl] ha introdotto negli studi di storia dell’arte. [...] Valutando il peso semantico del monumento storico, [egli] ne fa un problema della società, una chiave di un interrogativo sul divenire delle società moderne”¹¹.

Questa riflessione si pone in modo centrale nel dibattito contemporaneo su restauro, conservazione e riuso del patrimonio, e nell’impegno quotidiano degli organi di tutela nella valutazione dei valori sussistenti e degli spazi di compromesso accettabili, nella scelta del mantenimento integrale, o nelle diverse possibilità di trasformazione del manufatto.

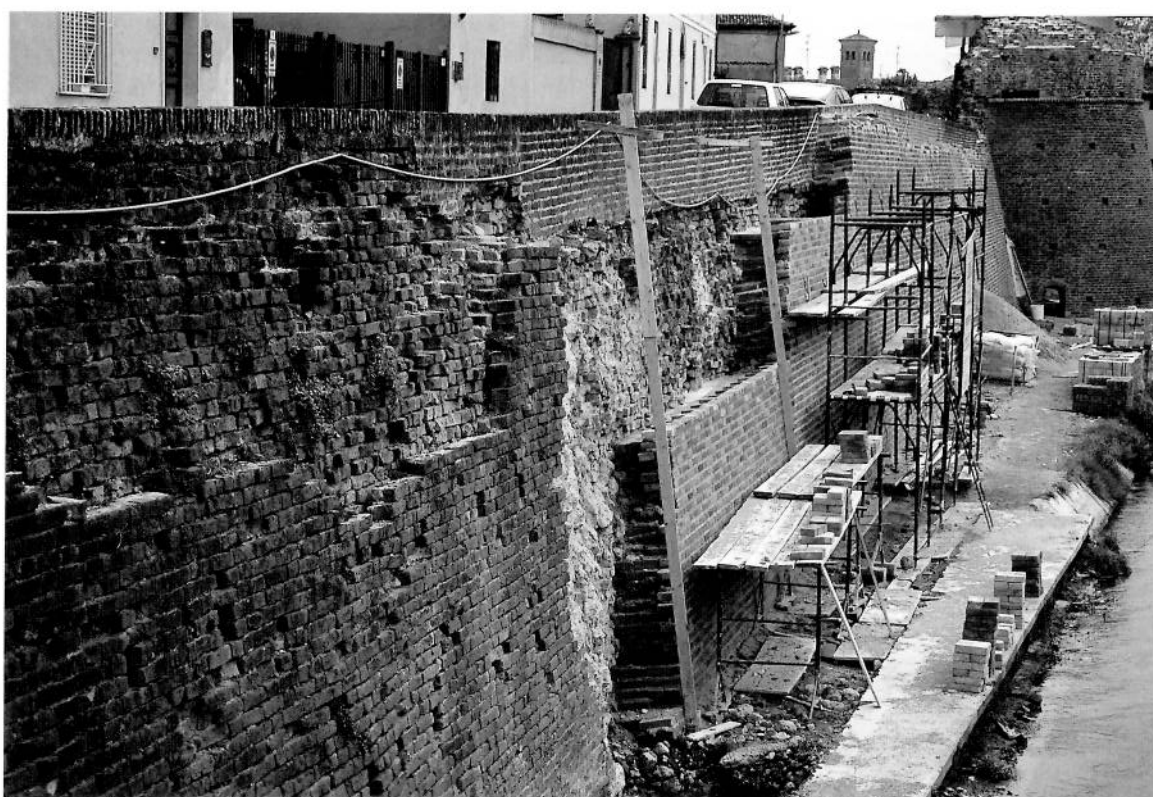
Problematicità dell’intervento sui beni culturali

“Nulla è più pericoloso che le grandi semplificazioni. Diciamo innanzitutto che architettura è cultura. E poche

cose sono così difficili da definire, da comprendere, e perciò da amare, come la cultura”.

Rafael De La-Hoz, 1992.

La condizione fondamentale per consentire la sopravvivenza di un manufatto storico è farlo og-



Lavori di restauro, in realtà di completo rifacimento, delle mura di Soncino, sospesi dalla Soprintendenza nel corso del 2001.

SOPRA, il Consorzio Agrario di Castelleone, sobria architettura di Francesco Arata (1937), demolita nell’ottobre 2001.

getto di quella continua attenzione e delle piccole manutenzioni tipiche del mantenimento in uso. Quando subentra una fase di abbandono, o in occasione di manutenzioni consistenti, le modalità d'intervento richiedono capacità specifiche che consentano la "rimessa in funzione" del manufatto senza snaturarne né i significati intrinseci né la sostanza materiale, possibilmente aggiungendo nuovi valori anziché sottraendone.

A definire le linee culturali degli interventi sui monumenti hanno contribuito in maniera fondamentale le Carte del Restauro, dalle riflessioni fondamentali di Camillo Boito nella prima Carta del 1883, alla Carta Internazionale del Restauro redatta a Venezia nel 1964, che viene assunta a dichiarazione fondante per organismi internazionali quali l'ICOMOS, mentre Cesare Brandi la traduce in indicazione operativa per gli Istituti di tutela nazionali con la sua revisione del 1972, nota come Carta italiana del restauro. Questa verrà ulteriormente arricchita a partire dagli anni Ottanta dagli approfondimenti tecnico-specialistici contenuti nelle raccomandazioni NORMAL, oggi UNI-NORMAL, e dalle indicazioni degli Istituti di ricerca dello Stato (ICR, Opificio delle Pietre Dure e CNR), che hanno precisato le modalità di conservazione dei materiali.

Ma intervenire sui manufatti storici è una questione estremamente complessa. Richiede un'ampia capacità di lettura e di comprensione dell'edificio, delle sue fasi costruttive stratificate, delle tecniche edilizie impiegate, della logica strutturale che lo governa, della natura e del comportamento dei materiali costitutivi, singolarmente ed in rapporto reciproco, e di operatività che seguono logiche e processualità del tutto differenti da quelle moderne. Occorre inoltre saper interrelare le indicazioni tratte da queste analisi con l'interpretazione dei fenomeni di degrado, per poter prefigurare azioni progettuali compatibili con l'esistente e non snaturanti. Risulta necessario quindi che l'architetto acquisisca una preparazione specifica nel settore basata su studi specialistici, che lo metta nelle condizioni di comprendere e conservare i dati documentali presenti nella materia del manufatto, incrociandoli con i dati d'archivio e la ricerca storica.

"Passare dal monumento ad un suo nuovo uso, vuol dire passare dal monumento al progetto, vuol dire permettere, per un nuovo uso di un monumento divenuto storico, d'inscrivere la memoria nell'azione contemporanea"¹². Il *progetto* diventa

quindi lo strumento operativo fondamentale che governa le fasi dell'intervento, dall'ideazione al cantiere, e che costituisce lo studio articolato dove, partendo dall'analisi delle potenzialità insite nel manufatto, si vanno a prefigurare gli scenari del futuro ruolo del bene culturale e se ne valutano gli impatti e le compatibilità, anche in rapporto al contesto: assume pertanto piena valenza tecnica, di indagine e di verifica storica, ma anche di valutazione economica, e deve attivare approfondimenti di ordine scientifico.

Ritengo vi siano alcuni parametri irrinunciabili, benché indicativi ed esemplificativi, che preme evidenziare, rispetto ai quali poter misurare la correttezza di una proposta progettuale, per cercare di pervenire ad un nuovo valore d'uso che possa essere percepito come coerente con la conservazione del valore storico. La progettazione deve partire dall'analisi della consistenza del manufatto antico così com'è giunto a noi, chiarendone le vicende costruttive e le stratificazioni storiche, e individuando le modalità operative tese alla loro massima conservazione, e dovrà:

- verificarne le diverse compatibilità in funzione della massima reversibilità delle operazioni previste, per l'aspetto sia dei materiali che degli interventi strutturali;

- salvaguardare l'istanza di verità insita nella storia evolutiva del manufatto, assicurando la riconoscibilità dell'intervento e delle aggiunte, la cui forma e qualità architettonica, anche in relazione alla loro distinguibilità, dipenderà poi dai singoli contesti e dall'equilibrio complessivo delle parti;

- mantenere la concezione distributiva degli edifici così com'è pervenuta, rendendola riconoscibile anche negli eventuali frazionamenti, accettando la sfida tutta progettuale di una suddivisione degli ambienti interni non appiattita sulla ormai convenzionale divisione "zona giorno, zona notte";

- appurare la possibilità d'impiegare materiali e modalità costruttive storiche in quanto compatibili con strutture ed elementi antichi, riattualizzate ed affiancate ai materiali moderni, senza con questo cadere nella banalità del restauro tipologico o nel totale mascheramento dell'intervento;

- verificare attraverso prove, monitoraggi o consulenze specialistiche l'impatto dell'inserimento degli impianti, con particolare riferimento ai danni causati da scorretto o troppo repentino riscaldamento di monumenti da sempre "freddi";

- non perseguire l'adeguamento strutturale, ma limitarsi al miglioramento, puntando a rafforzare gli elementi portanti esistenti, conservando la logica costruttiva originale, ottimizzando la distribuzione dei carichi senza irrigidire immotivatamente l'edificio.

Occorre tenere presente che ipotizzare una nuova funzione per un edificio storico è un processo che dovrebbe partire dall'analisi delle vocazioni e potenzialità dell'edificio stesso, non il contrario, e la verifica della correttezza della scelta sarà insita direttamente nel numero di modifiche, demolizioni e/o costruzioni, proposte come necessarie a piegare l'esistente al nuovo modello. Dichiarare l'incompatibilità di nuovi usi troppo impattanti per l'integrità del monumento è una corretta ed onesta forma di tutela preventiva, pertanto ogni operazione di restauro dovrebbe prevedere, sia per gli operatori pubblici che privati, una fase necessaria di verifica preliminare che anticipi ogni iniziativa progettuale.

La tutela... ovvero la difesa de "l'onorevole compromesso"

Gli organismi statali di tutela hanno il compito di vigilare sulla corretta conservazione dei beni culturali, siano essi immobili che mobili, di proprietà sia pubblica che privata, sulle modalità con le quali questa viene attuata e sulle condizioni di corretta fruizione.

In particolare il nuovo *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* chiarisce le linee culturali cui attenersi e dichiara, nella "Parte prima-Disposizioni generali", all'art. 1, che:

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. [...]
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

L'art. 3 afferma che:

La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni co-

stituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Da ultimo l'art. 6 precisa che:

La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Della definizione del *Restauro*, immutata rispetto al D. L.vo 490/99, si è già detto all'inizio del testo.

Lo Stato ha dunque individuato nella valorizzazione e nella pubblica fruizione dei beni culturali la via per diffonderne la conoscenza e attuarne la conservazione, attivando anche forme di collaborazione e di sostegno per tali interventi, scegliendo quindi di incentivare, anche economicamente, l'impegno pubblico e privato in questo settore.

Nell'ambito della stessa Amministrazione statale oggi non è ormai più proponibile, per alcuna tipologia di bene culturale, intraprendere un progetto di studio o restauro che non preveda, con gli stessi presupposti, forme di valorizzazione e fruizione pubblica che consentano una ricaduta in termini di promozione della cultura o, eventualmente, di *rientro* dell'impegno economico attivato.

Rimane evidente però nel testo di legge la necessità di considerare prioritarie le esigenze di tutela rispetto a tutte le altre, la cui attuazione dovrebbe rispondere alla fondamentale condizione di compatibilità delle nuove azioni con l'antico preesistente e con i valori della memoria lì rappresentati e sedimentati, per quanto concerne sia le funzioni sia gli aspetti tecnici-restaurativi. Da questo scaturisce l'impegno nella valutazione di ogni singolo progetto d'intervento, nel quale vanno approfonditi tutti gli elementi riguardanti le tecniche conser-

vative proposte e dove devono essere colte tutte le più o meno evidenti istanze di innovazione. Questo lavoro, già gravoso per la complessità insita in ogni specifico contesto, è reso sovente ancora più difficoltoso dalla scarsa qualità dei progetti presentati, sia per la quasi inesistenza delle fasi di ricerca e di analisi preventive e la sommarietà dei rilievi delle geometrie e delle connotazioni materiche e del degrado, sia per l'inadeguatezza delle soluzioni tecnico progettuali, raramente all'altezza della qualità e delle problematiche insite nel bene culturale.

In questo senso, visto l'elevato grado di approfondimento della documentazione disponibile sulla compatibilità e reversibilità dei materiali di restauro, dei consolidamenti, dell'innovazione impiantistica, divulgati da una ormai consistente stampa specializzata e riproposti in innumerevoli convegni, non è possibile avallare proposte progettuali scadenti nelle forme e nel merito, con previsioni generalmente invasive e irreversibili, e che evidenziano l'incomprensione o peggio la cancellazione della storia e della configurazione dell'edificio. Il ruolo degli uffici periferici del Ministero, di mero controllo e d'indirizzo, tende a trasformarsi in questi casi in quello di aiuto alla progettazione, formazione e aggiornamento dei professionisti, redazione di bibliografie specifiche, attuando una guida all'approfondimento delle tematiche e di verifica degli elaborati. La spinosa questione, pertanto, della qualità del progetto e dell'attuazione degli interventi di restauro e/o conservazione, così come quella più complessiva della qualità della progettazione

architettonica, unitamente alle prospettive e modalità di gestione e valorizzazione dei beni culturali, si pone come problema assolutamente centrale e urgente. Se dalle università questa istanza, chiaramente avvertita, è stata affrontata con l'istituzione di insegnamenti, corsi di laurea, scuole di specializzazione e *masters*, ci si aspetta che anche gli ordini professionali l'assumano quale importante nodo da sciogliere, affrontando anche il problema dell'adeguamento della normativa che regola le competenze professionali, favorendo, quale presenza indispensabile nel gruppo di progettazione dei restauri, chi abbia conseguito titoli specifici post-laurea nella materia.

L'altro elemento di notevole complessità, ad alto potenziale di rischio per i beni architettonici, risiede nella problematica del *riuso*, nella individuazione, in particolare, delle funzioni da collocare negli edifici da restaurare, e nelle valutazioni di compatibilità tra queste e la conservazione dei manufatti. La questione del riuso è ancora troppo soggetta al ricatto dell'investitore che mette sul piatto della bilancia da una parte, di solito, un progetto di massimo sfruttamento immobiliare, dall'altra l'abbandono e la possibile perdita del bene, la cui responsabilità ricadrebbe su un'Amministrazione rigida, non collaborativa e sorda alle giuste richieste del "privato che investe". Da qui il paziente lavoro di mediazione e ricucitura tra interessi, quello pubblico alla tutela e quello privato alla redditività dell'investimento, che l'Amministrazione deve spesso compiere per salvaguardare passato, presente e futuro del bene culturale, attuando quell'"onorevole compromesso" che, seguendo le riflessioni di Riegl, dovrebbe ispirare la pratica della tutela.

L'attività istituzionale: dalla teoria alla pratica quotidiana

Affinché non si producano contraddizioni e disparità nell'azione di tutela è buona norma che gli uffici delle Soprintendenze assumano atteggiamenti culturali omogenei nell'esame dei progetti e nella gestione dei cantieri. Se si confrontano le attuali posizioni critiche degli Uffici nelle diverse regioni del Paese, questa "armonia" non è facilmente riscontrabile, anche perché dal dopoguerra il dibattito e la pratica di tutela hanno portato alla luce diverse scuole di pensiero sul restauro, pur general-

Trigolo, Chiesa della Ss. Trinità. L'interno dell'edificio prima dei restauri.



mente nel rispetto delle indicazioni della Carta Italiana stesa da Cesare Brandi nel 1972.

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Brescia, Cremona e Mantova ha cercato di perseguire coerentemente un indirizzo di conservazione rigorosa dei beni architettonici, prestando nel contempo particolare attenzione all'attualizzazione dei materiali ed alle potenzialità del linguaggio contemporaneo dell'architettura, attuando una lettura fortemente connessa al contesto monumentale e in rapporto al paesaggio. I risultati di tale atteggiamento, in parte illustrati in questo Bollettino, possono essere indicati quali esempi di riferimento e di utile confronto per i progettisti che operano nel territorio.

L'attività diretta della Soprintendenza ha cercato di privilegiare, compatibilmente con le carenze d'organico, una presenza diffusa e capillare sul territorio, con interventi volti, attraverso manutenzioni delle strutture architettoniche principali, a mettere gli edifici in sicurezza e nelle condizioni di resistere al tempo. Si è lavorato ad esempio a Mantova alla salvaguardia del complesso di Palazzo Ducale, dell'ex Caserma Gonzaga, ora sede del Museo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Chiesa di San Maurizio, così come su diverse fabbriche demaniali sparse nelle tre province.

Una particolare attenzione verso la conservazione dei sistemi castellani o fortificati, ha caratterizzato sia l'alta sorveglianza sui cantieri attivati per iniziativa dei Comuni, quali quelli di Castiglione delle Stiviere, di Cavriana, di Bozzolo, sia l'intervento diretto nel restauro delle mura del Castello di Brescia. Esemplari a questo riguardo sono stati gli interventi di consolidamento della cinta fortificata rinascimentale di Sabbioneta e il progetto di valorizzazione del castello di Sirmione, in quanto caratterizzati sì da una forte tensione alla tutela del valore di verità dei monumenti, differenziando nella loro schietta modernità il ripristino delle aree di lacuna e rendendo manifeste le aggiunte funzionali. Nell'ottica della pura funzionalità e della riconoscibilità dell'intervento, quasi una "macchina consolidante", si colloca l'intervento sul campanile della parrocchiale di Villa Poma, così come l'attenzione alla massima conservazione dei residui d'intonaco e di decorazioni a stucco caratterizza l'intervento sulla cinquecentesca chiesa della SS. Trinità di Trigolo, unitamente al progetto per la nuova copertura da realizzare in lastre di rame e pannelli portati da

strutture reticolari in metallo, al fine di ricreare la pura spazialità delle volte demolite negli anni Settanta del secolo scorso.

Altro tema complesso con cui ci si è confrontati è la conservazione degli stati d'intonaco storicizzati e delle relative colorazioni. Tale problematica comporta la necessità di approfondire la ricerca scientifica per la comprensione dei mutamenti subiti dal manufatto, cercando di coniugare il mantenimento delle diverse stratificazioni materiche, rifacimenti compresi, con la restituzione di una configurazione coerente ed equilibrata, come avvenuto per gli intonaci interni e la facciata della Basilica Palatina di Santa Barbara a Mantova, o per l'intonaco a bugnato della palazzina di caccia dei Gonzaga a Bosco Fontana di Marmirolo.

La programmazione negoziata per i beni culturali

La sostanziale e profonda revisione che l'apparato amministrativo statale ha in corso a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, vede il Ministero per i Beni e le Attività Culturali impegnato nella ridefinizione dei suoi poteri, ruoli, funzioni e strategie. Premessa indispensabile a questa fase è stato il D.L. 112, 31 marzo 1998, recante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", che, nel definire i significati precisi di "tutela", "valorizzazione" e "gestione", ne mette in luce l'intreccio profondo, finalizzato alla conservazione del bene. Al di là delle diverse interpretazioni dei nuovi articolati costituzionali, un innegabile mutamento si è ormai concretizzato nell'ordinamento, proprio nel senso di "correlare la programmazione alla pianificazione finanziaria mediante atti impostati dal governo regionale [e non solo] con diretta assunzione di responsabilità politico-programmatica sugli obiettivi"¹³. Una consapevolezza che peraltro anche in Regione Lombardia è stata raggiunta dopo avere per anni riprodotto le forme e i metodi del Ministero nel distribuire contributi o incentivi per la realizzazione dei restauri¹⁴. La programmazione in questo senso di interventi coordinati e condivisi sul territorio è anche per l'attività di tutela delle Soprintendenze uno strumento prezioso in quanto il restauro del singolo monumento può non essere più sufficiente per assicurarne un attivo reinserimento nel ciclo di rifunzionalizzazione, che solo può garantirne la sopravvivenza, allorquando si

individui un nuovo uso compatibile. Ma quando il bene è strettamente legato all'uso e alla destinazione originaria, funzionale a un assetto non più perseguibile di organizzazione sociale, allora la problematica di studio, conservazione e restauro tende ad allargarsi, abbracciando sistemi territoriali a scala più vasta, dove la collaborazione e la comune progettualità tra Enti è presupposto e condizione indispensabile¹⁵.

Attraverso lo strumento della programmazione negoziata è possibile attivare rapporti pubblico-privato per lo sviluppo di progetti complessi e trovare obiettivi e modalità di programmazione condivisi con gli altri Enti pubblici, concertando i relativi interventi e le risorse impiegabili, fino a stabilire con forza contrattuale i tempi e i modi delle realizzazioni, le responsabilità e gli obblighi derivanti dagli impegni assunti. Questa è stata l'esperienza dell'Accordo di Programma per l'Abbazia del Polirone a San Benedetto Po. In questo caso la compresenza di più Enti con specificità culturali e tecniche e competenze proprie e diverse, ha permesso nel processo formativo un approccio globale e complesso alla problematica.

Lo stimolo a confrontarsi, nel comune obiettivo della valorizzazione del bene culturale e del suo contesto, o nell'individuazione di ambiti territoriali per interventi coordinati, è dunque una metodologia di lavoro utile e produttiva. È con questo spirito che la Soprintendenza, con i tecnici dei Comuni interessati, sollecitati i consigli e le indicazioni di singoli studiosi ed associazioni e del Politecnico di Milano, sta indagando il teatro degli scontri della battaglia di Solferino e San Martino al fine di individuare un'area da sottoporre a forme di tutela specifica, con l'eventuale apposizione di nuovi vincoli "monumentali", ma anche studiando, tramite l'azione progettuale, i possibili elementi di restauro del paesaggio, di valorizzazione puntuale e diffusa del territorio. Per le azioni di tutela paesistica, come per quelle di valorizzazione del territorio (tramite l'individuazione di specifici itinerari tematici, luoghi della memoria, aree di sosta e svago che recuperino ambiti e strutture abbandonate o ne prevedano di nuove, ecc.) ci si vuole muovere nella logica della condivisione con la Regione, coi Comuni e la Provincia, i quali potrebbero farle proprie nei Piani Regolatori e nel PTCP oppure attivando lo strumento del Parco Sovracomunale, svolgendo in questo caso il ruolo di coordinamento.

Non molto diverso è il caso del vincolo che si sta

studiando, in collaborazione con la Soprintendenza di Bologna, sull'area della battaglia di Luzzara (Re) e Riva di Suzzara (Mn) per la Successione spagnola, combattuta nel 1702 dal principe Eugenio di Savoia, e ben documentata da cronache, mappe, raffigurazioni. Anche in questo caso è possibile intervenire sia sugli elementi puntuali, con le iniziative di tutela e restauro, sia sull'area vasta, realizzando un parco con una zona di rispetto, che attraverso iniziative e progettualità possa attivare un processo di valorizzazione che renda condivisa e ben accetta a tutti tale operazione e veda i Comuni attivi e interessati a questa tematica. Se pensiamo che tale iniziativa potrebbe consentire, una volta redatta una progettazione anche solo preliminare, di reperire all'interno dell'Unione Europea partners e fondi per gli studi e le opere, risulta evidente come il vincolo non sia più da considerarsi un limite, ma bensì una formidabile occasione di valorizzazione futura di un bene e del territorio.

Conclusioni

Credo sia giusto e onesto sottolineare che l'impegno alla difesa del patrimonio e alla tutela si configura, oggi forse ancor più che negli anni passati, per una scelta dettata da una forte passione etica e civile che unisce i funzionari pubblici a chi si adopera in questo senso sul territorio, e che fa sì che le Soprintendenze vengano individuate spesso come ultimo baluardo di difesa di un patrimonio che è certamente una risorsa, ma irripetibile e non rinnovabile, che non ci appartiene perché è anche di coloro che ci seguiranno e che vantano il diritto a riceverlo, e il cui rispetto è indice del raggiungimento di un elevato livello di civiltà e senso civico e denoterebbe l'acquisizione di una consapevolezza culturale e storica di sé e del proprio territorio purtroppo ancora da venire.

A tal fine anche gli Uffici Ministeriali dovrebbero trovare i mezzi e i modi per diffondere sia le motivazioni che le esperienze acquisite nel campo della tutela, attraverso specifici progetti di sensibilizzazione della società civile, interessando le scuole di tutti i livelli e attivando nuove forme di confronto-incontro coi cittadini e le istituzioni. Questo Bollettino è un primo impegnativo tentativo in questo senso.

Note

¹ Il primo testo approvato sarà la poco efficace Legge 12 giugno 1902, n. 185, per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità presentata dal ministro Nasi, completata dall'entrata in vigore del Regolamento con R.D. 17 luglio 1904 n. 431, che, comunque, andrà a definire l'organigramma e le strutture operative periferiche e centrali del Ministero, con la nascita delle Soprintendenze. Gli oggetti d'arte e d'antichità "di sommo pregio" sono l'oggetto della tutela di questa legge, dove criteri di estrema selettività limitano notevolmente il campo di applicazione della norma.

² Il riferimento al "miglioramento strutturale" quale scelta d'intervento ammissibile sui beni culturali siti in aree sismiche, dà conto del recepimento delle recenti risultanze di ricerche e riconsiderazioni attivate con lo studio delle modalità e delle tipologie di danneggiamento, specifiche per l'architettura storica, causate da terremoti nonché della valutazione critica dei restauri eseguiti in seguito agli eventi del Friuli e dell'Irpinia. Tali operazioni sono state realizzate generalmente con l'inserimento nelle murature antiche di sovrabbondanti elementi strutturali di rinforzo in cemento armato, determinando un diverso comportamento statico degli edifici così "consolidati", snaturando in gran parte quello originale, ed ottenendo rispondenze disomogenee alle sollecitazioni, tanto da portare a considerare più adeguati e compatibili interventi meno invasivi che non si prefiggano l'adeguamento del monumento alle prestazioni previste per le nuove edificazioni.

³ Le Carte del Restauro costituiscono i documenti redatti in occasioni di incontri nazionali o internazionali e scaturiti dal dibattito tra personalità del mondo della cultura, dell'arte, dell'architettura e del restauro e della storia. Oltre agli otto punti della Carta presentata da Camillo Boito nel corso del Congresso Nazionale degli Ingegneri e Architetti del 1883, si ricordano la Carta d'Atene del 1931 e la sua traduzione italiana a cura di G. Giovannoni nel 1932. A seguito dell'emanazione della Carta Internazionale del Restauro di Venezia (1964) per la Conservazione ed il restauro dei monumenti e dei siti, sarà l'ICOMOS a curare la redazione dei successivi documenti internazionali elaborati sulle tematiche della conservazione dell'architettura, ed in particolare: Carta internazionale per i giardini (Carta di Firenze 1981), Carta internazionale per la salvaguardia delle Città Storiche (Carta di Washington 1987), Carta internazionale per la Gestione del patrimonio Archeologico (1990), Carta internazionale per la protezione e la gestione del patrimonio culturale subacqueo (1996), Carta internazionale del turismo culturale (1999), Carta del patrimonio vernacolare e in terra cruda (1999), Principi da seguire per la conservazione delle strutture storiche in legno (1999), Carta ICOMOS, sui principi per l'analisi, la conservazione e il restauro delle strutture del patrimonio architettonico (2003), ICOMOS Principi per la preservazione e la conservazione/restauro delle pitture murali (2003). Si annoverano anche i documenti: Directives sur l'Education et la Formation à la Conservation des Monuments, Ensembles et Sites (1993), Do-

cumento di Nara sull'autenticità (1994), Principes pour l'Etablissement d'Archives Documentaires des Monuments, des Ensembles Architecturaux et des Sites (1996), Dichiarazione di Stoccolma (1998).

⁴ Si veda la voce "Documento-monumento" in *Enciclopedia Einaudi*, vol. 5, Torino 1978, pp. 38-48, stilata da J. Le Goff, che accosta documento scritto a documento materiale, non più e non solo come forma d'arte, ma anche quale testimonianza di cultura tecnica e sociale. Importante a questo proposito il ruolo degli studiosi legati alla rivista degli "Annales" nella definizione ed universale accettazione della cultura materiale quale linea di studi storici che pone attenzione ai fenomeni di lunga durata ed al ruolo delle manifestazioni sociali delle masse.

⁵ Voce "Bene" in *Dizionario Garzanti della lingua italiana*, XXIII edizione, Milano 1983.

⁶ La massificazione comporta, per i più, che se tutto diventa "bene culturale", più nulla è veramente tale, pertanto l'azione di tutela perde di incisività e forza.

⁷ Si veda Cesare BRANDI, *Teoria del restauro*, Torino 1977.

⁸ *The lamp of memory*, in J. RUSKIN, *The Seven Lamps of Architecture* (1849), J.M. Dent and Sons, London 1956, tradotto in *La lampada della memoria* in J. RUSKIN, *Le sette lampade dell'architettura*, Milano 1989, dove l'allarme porta l'autore a reclamare il massimo rispetto per monumenti sui quali vanno evitate le manomissioni perché "non ne abbiamo diritto. Non ci appartengono. Appartengono in parte a coloro che li hanno edificati e in parte all'insieme delle generazioni umane che ci seguiranno", ed il restauro è definito impossibile in quanto rappresenta "la distruzione più totale che un edificio possa subire [...] La cosa è un'assoluta menzogna".

⁹ Victor HUGO, *Guerre aux démolisseurs*, 1832, pubblicato in "ANAFKH", n. 33, marzo 2002, p. 68.

¹⁰ A. RIEGL, *Der moderne Denkmalkultus*, Wien, 1903, trad. da G. La Monica, *Il culto moderno dei monumenti*, Palermo 1982; e da Sandro Scarrocchia, *Alois Riegl: teoria e prassi della conservazione dei monumenti. Antologia di scritti, discorsi, rapporti 1898-1905*, con una scelta di saggi critici, Bologna 1995.

¹¹ F. CHOAY, *L'Allegorie du patrimoine*, Parigi 1992, trad. a cura di E. D'Alfonso e I. Valente, *L'allegoria del patrimonio*, Roma 1995, p. 112.

¹² Richard EDWARDS, *Mémoire et nouvel usage: du monument au projet*, in "Estudos/Património", n.1, 2001, p.17, Instituto Português do Património Arquitectónico-Departamento de Estudos.

¹³ P. PETRAROLA, *Il ruolo delle Regioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione dei beni culturali: ciò che si "può" fare e ciò che "resta" da fare*, in "Aedon. Rivista di arti e diritto on line", n. 3, 2001.

¹⁴ L.R. 39/1984, Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale storico artistico architettonico e archeologico; L.R. 33/1991, Fondo Ricostruzione Infrastrutture Sociali della Lombardia FRISL, finanzia interventi inseriti in AdP regionali (ex L.R. 14/93) con contributo del 30% a fondo perduto; L.R. 39/1991, Promozione di interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani, Finanziamento di beni (edifici, giardini, centri storici e arredo urbano) destinati all'uso pubblico con finalità culturali. I criteri di valutazione sono indicati con Circolare della Direzione Generale Culture e Identità della Regione Lombardia dell'11.2.2003, n. 5 (BURL n. 8, 17.2.2003) sulla base delle priorità indicate nel D.P.E.F.R. 2003-2005, ob. 4.1.2, "Programma e sviluppo di interventi infrastrutturali, di conservazione programmata del patrimonio culturale, di sistemi integrati di beni e servizi culturali, e della L.R. 6/01, art. 4, c. 9, "Modalità termini presentazione e valutazione progetti e interventi in materia di BBAACC". Il richiedente si impegna a finanziare almeno il 30% dell'intervento.

¹⁵ L'attuazione delle forme della programmazione negoziata per i beni culturali trova le principali fonti normative statali nel D. L.vo 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, nella Delibera CIPE 21 marzo 1997, Disciplina della programmazione negoziata, mentre a livello regionale la disciplina è contenuta nella legge regionale 15 maggio 1993, n. 14, Disciplina delle procedure per gli accordi di programma. Inoltre è stata ratificata l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo Nazionale e la Regione Lombardia sottoscritta il 3 marzo 1999, l'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali tra il Ministero dei Beni e Attività Culturali e la Regione Lombardia sottoscritto il 26 maggio 1999, comprendente ventidue interventi, attualmente allargato ad altri tre, mentre sono già stati sottoscritti dieci Accordi di Programma ai sensi della L.R. 14/93.